

Informazioni

Assicurazioni obbligatorie per i dipendenti

Assicurazione	Ripartizione del premio	Premio totale
AVS	½ al datore di lavoro / ½ al dipendente	10,6 %
AD	½ al datore di lavoro / ½ al dipendente	2,20 % fino a CHF 148 200.–
LPP (2° pilastro)	L'artista, secondo la legge federale sulla previdenza professionale, nel caso di un ingaggio inferiore a tre mesi può assicurarsi facoltativamente secondo l'art. 4 LPP. Anche in questo caso, il datore di lavoro paga la metà del premio e lo versa alla competente istituzione di previdenza. Chi guadagna in media mensilmente almeno CHF 1837.50 (salario lordo), sottostà obbligatoriamente all'assicurazione! L'artista è soggetto/a all'obbligo di assicurazione ½ al datore di lavoro / ½ al dipendente	1% dai 18 fino ai 24 anni sul salario assicurato* 14% dai 25 anni sul salario coordinato, inclusi i risparmi di vecchiaia *Assicurazione rischio senza la costituzione di crediti di vecchiaia, ma con una rendita AI garantita, risp. la rendita per orfani e/o per il partner
Assicurazione infortuni • Infortunio professionale (IP) • Infortunio non professionale (INP)	IP 100 % a carico del datore di lavoro INP 100 % a carico del dipendente* *Se l'impiego dura almeno 8 ore settimanali; se dura meno, non c'è nessuna deduzione e nessuna protezione assicurativa (il/la dipendente deve essere reso attento/a su questo punto!)	Categoria di rischio 7522.03 – night-club Categoria di rischio 51; classe 111 (1,049%) Classe di rischio 13; sottoclasse 123 (2,114%)
Assicurazione delle cure medico-sanitarie	I premi per l'assicurazione delle cure medico-sanitarie sono a carico dell'artista e sono dedotti dal salario (compenso).	Per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11.2. Contratto di lavoro ASCO) si applica la tariffa di premio SWICA valida per il cantone di domicilio, approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Partecipazione ai costi La partecipazione ai costi dell'assicurato si basa sulle disposizioni legali e convenute. Franchigia annua a libera scelta.

Indennità giornaliera di malattia SWICA

ASCO Associazione svizzera dei Café concerti, dancing e discoteche ha stipulato con SWICA un contratto quadro.

Imprese assicurabili	Le imprese membri di ASCO.
Rischio assicurato	Copertura dell'obbligo del pagamento del salario da parte delle imprese membri di ASCO nei confronti degli artisti occupati da queste imprese, in caso di malattia.
Durata delle prestazioni	28 giorni, al massimo però fino alla fine del mese di assunzione nell'impresa, risp. fino alla fine dell'ingaggio nell'impresa, massimo tre mesi (contratto di lavoro per artisti di tre mesi) e con riserva del passaggio ad un'assicurazione per la perdita di salario.
Prestazioni assicurative	Il rapporto di lavoro dura fino a 3 mesi in un blocco (art. 9.2. Contratto di lavoro ASCO) In caso di malattia, il datore di lavoro corrisponde all'artista un'indennità giornaliera pari a CHF 50.– a partire dal 4° giorno di malattia, cioè dopo un tempo di attesa di tre giorni e al massimo fino alla fine dell'ingaggio; i giorni liberi sono considerati giorni di malattia (Art. 9.2. Contratto di lavoro ASCO). Casi particolari a) Prolungamento non previsto Se un rapporto di lavoro, originariamente stabilito per un termine inferiore a 3 mesi, imprevedibilmente dura più di tre mesi, è indispensabile un prolungamento del contratto per il mantenimento della protezione assicurativa (che si prolunga oltre 3 mesi). Questo, per la vostra impresa consiste nella stipulazione di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia. b) Fin dall'inizio è noto che il rapporto di lavoro dura oltre 3 mesi (art. 9.3. Contratto di lavoro ASCO) La direzione stipula un'assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia che copre almeno l'80% del salario (compenso) a partire dal terzo giorno di lavoro. La metà del premio dell'assicurazione è a carico dell'artista e le/gli viene trattenuto dal salario (compenso) (Art. 9.3. Contratto di lavoro ASCO). Nel caso di un'assicurazione secondo l'art. 9.3. la copertura assicurativa sussiste solo se viene stipulata un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia!
Termine d'attesa	Il termine di attesa è inteso per caso di malattia e non viene considerato sulla durata della prestazione.
Premio	Debitore dei premi nel contratto collettivo ASCO è l'impresa. I premi devono essere pagati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura dei premi. Si deve sempre utilizzare il bollettino di versamento allegato alla fattura. Nel caso di premi scoperti, SWICA è tenuta ad avvisare per scritto l'autorità cantonale competente (KIGA/Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (Cantone Grigioni) / Sezione del lavoro (Cantone Ticino).

Basi assicurative

A complemento del presente foglio informativo valgono gli statuti, le Condizioni generali d'assicurazione di SWICA e le disposizioni del contratto collettivo stipulato tra ASCO e SWICA.



SWICA Organizzazione sanitaria
Zürcherstrasse 31 | 8400 Winterthur | Telefono 052 224 57 33 | asco@swica.ch | swica.ch

SWICA